II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1996

che modifica l'elenco delle zone industriali in declino ammissibili all'obiettivo n. 2, quale definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio

(96/634/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che nella decisione 94/169/CE [3] è sfuggito un errore materiale riguardante la denominazione di una zona industriale ammissibile all'obiettivo n. 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il primo elenco delle zone industriali in declino ammissibili all'obiettivo n. 2, compilato in base all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88, è modificato sostituendo alla denominazione «Am Staden» quella di «Kaninchenberg» nella zona ammissibile della regione di livello NUTS III di Saarbrücken, Stadtverband.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1996.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[2] GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.
[3] GU n. L 81 del 24. 3. 1994, pag. 1.